



**Atto di modifica/integrazione di Statuto Sociale**  
**(ex art. 90 Legge 289/92 e successive modificazioni ed**  
**integrazioni)**

\* \* \*

L' Associazione Sportiva Judo Club Rho - in persona del suo  
Presidente Sig. Michele Scardamaglia - con Sede in Rho, Via  
San Carlo n. 10~~0~~e Palestra presso il Centro Sportivo Molinello  
di Rho

**premesse che**

- e' legalmente costituita l'Associazione Sportiva Judo Club  
Rho con Codice Fiscale n. 93531930159;

- a seguito dell'intervenuta Legge 289/02 - e specificatamente  
per le disposizioni di cui all'art. 90 della predetta Legge -  
si e' reso necessario la modifica/integrazione dello Statuto  
Sociale secondo le direttive impartite dalla Fijlkam mediante  
circolare inviata a tutte le Associazioni Sportive ad essa  
Federazione affiliate;

- l'Assemblea dell'Associazione Sportiva Judo Club Rho  
all'unanimita' - nel corso della riunione tenutasi ha  
deliberato procedersi alla modifica/integrazione e  
pacificatamente ha deliberato di procedere all'aggiunta della  
dicitura "dilettantistica" nella ragione associativa e dopo le  
parole Associazione Sportiva.

Tanto premesso, in ossequio alle statuizioni legislative  
intervenute e secondo le direttive della Federazioni il nuovo

Statuto Sociale deliberato ed approvato e' il seguente:

#### **STATUTO SOCIALE**

##### **Art. 1 - Costituzione e scopi**

1 - E' costituita l'associazione sportiva dilettantistica denominata Associazione Sportiva Dilettantistica JUDO CLUB RHO.

2 - L'associazione sportiva ha sede in Rho (MI) Via S. Carlo n.100 con palestra c/o il Centro Sportivo Molinello di Rho (MI) Via Trecate

3 - L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente fini sociali attraverso l'esercizio e la promozione di attivita' sportive dilettantistiche, la gestione di Corsi e Centri di Avviamento allo Sport, l'organizzazione di manifestazioni sportive e di tornei, la formazione e la preparazione di squadre di Judo, di Aikido, di Ju-Jitsu e di Sumo ed ogni altra attivita' sportiva dilettantistica in genere, con le finalita' e con l'osservanza delle direttive della Fijlkam.

4 - L'Associazione accetta ed applica lo Statuto ed i regolamenti della Fijlkam ed ogni disposizione emanata dai competenti Organi Federali.

5 - L'Associazione e' estranea ad ogni questione politica, religiosa e razziale.

##### **Art. 2 - Patrimonio ed entrate**

1 - Il patrimonio dell'Associazione e' costituito dai beni

mobili e immobili che le pervengono a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di Enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

2 - Il fondo di dotazione iniziale dell'Associazione e' costituito dai versamenti e/o dagli apporti effettuati dai soci fondatori, nella complessiva misura di Euro 500.000 versate in contanti nella casse dell'Associazione.

3 - Per il conseguimento dei suoi fini l'Associazione dispone delle seguenti risorse:

a) dei versamenti effettuati dai Soci Fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che successivamente aderiscono all'Associazione;

b) dei redditi derivanti dal suo patrimonio;

c) degli introiti realizzati con l'organizzazione di manifestazioni sportive;

d) dei contributi elargiti da parte di Enti pubblici e privati o persone fisiche.

Puo' inoltre reperire risorse finanziarie attraverso la conclusione, con Terzi, di contratti di natura commerciale.

4 - Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente la quota associativa minima da effettuarsi all'atto dell'adesione all'Associazione da parte di chi intende aderire alla stessa, nonche' le eventuali quote specifiche che gli associati dovranno versare per usufruire di determinate prestazioni rese dall'Associazione in conformita' ai propri fini istituzionali.

5 - L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto alle quote di cui al punto precedente. E' comunque facolta' dei soci dell'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.

6 - I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entita', fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione ne' in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, puo' pertanto farsi luogo alla richiesta di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

7 - Le quote associative non sono rivalutabili ne' sono trasmissibili a Terzi se non per causa di morte.

#### **Art. 3 - Soci**

1 - I Soci dell'Associazione si distinguono in:

a) Soci fondatori;

b) Soci effettivi;

2 - L'adesione all'Associazione e' a tempo indeterminato e non puo' essere disposta per un periodo temporaneo.

3 - L'adesione all'Associazione comporta per l'Associato maggiore di eta' il diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modificazioni e dello Statuto e dei regolamenti e per la elezione degli Organi direttivi



dell'Associazione.

4 - Sono soci fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell'originario fondo di dotazione dell'Associazione. Il loro numero non deve essere inferiore a nove. La qualifica di Socio fondatore non attribuisce diritti e/o doveri diversi da quelli attribuiti ai Soci effettivi.

5 - Sono Soci effettivi coloro che abbiano domandato di far parte dell'Associazione, nel corso della sua esistenza, per svolgere un'attività sportiva e la cui domanda sia stata accettata dal Consiglio Direttivo.

6 - Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo.

7 - Ogni socio, per consapevole accettazione, assume l'obbligo di osservare lo Statuto ed i regolamenti sociali e federali e si impegna in particolare:

a) ad osservare, con lealtà e disciplina, le norme che regolano lo sport;

b) a partecipare alle attività ed alle manifestazioni sociali;

c) a contribuire alle necessità economiche sociali;

d) a non adire altre Autorità che non siano quelle Sociali o Federali per la risoluzione di controversie di qualsiasi natura, connesse all'attività espletata nell'ambito dell'Associazione sportiva.

8 - Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle

domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento (per il computo di detto periodo si applicano peraltro le norme relative alla sospensione feriale dei termini giudiziari); in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che essa e' stata respinta. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non e' tenuto a esplicitare la motivazione di detto diniego.

9 - Chiunque aderisca all'Associazione puo' in qualsiasi momento notificare per iscritto al Consiglio Direttivo la sua volonta' di recedere dal numero dei partecipanti all'Associazione stessa; il recesso ha efficacia con lo scadere dell'anno in cui e' stato notificato, purché la comunicazione sia stata fatta almeno tre mesi prima.

10 - In presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all'Associazione puo' essere escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta ratificata dall'Assemblea dei Soci. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso in cui l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli puo' adire il Collegio Arbitrale istituito presso la Federazione; in tale caso l'efficacia delle deliberazione di esclusione e' sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

#### **Art. 4 - Organi**

1 - Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

#### **Art. 5 - L'Assemblea dei Soci**

1 - L'Assemblea e' l'organo sovrano dell'Associazione. Essa delibera soltanto sugli argomenti posti dall'ordine del giorno in occasione della sua convocazione.

2 - L'Assemblea e' composta dai Soci fondatori e dai Soci effettivi.

3 - L'Assemblea si riunisce, in seduta ordinaria, una volta all'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e della relativa relazione del Consiglio Direttivo Essa inoltre:

- a) provvede, entro il 30 aprile del primo anno del quadriennio olimpico, alla elezione del Presidente, del quattro Consiglieri e del Collegio dei Revisori dei Conti;
- b) delinea gli indirizzi generali dell'attivita' dell'Associazione;
- c) delibera sulle modifiche al presente statuto;
- d) approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attivita' dell'Associazione;
- e) delibera sull'eventuale destinazione di avanzi di gestione

comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia imposto dalla Legge;

f) delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio in conformità a quanto disposto dalla Legge;

4 - L'Assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente.

5 - L'Assemblea si riunisce, in seduta straordinaria, su iniziativa del Consiglio Direttivo ogni qualvolta questo lo ritenga opportuno oppure su richiesta scritta e motivata avanzata da almeno un terzo dei Soci, oppure dal Collegio dei Revisori.

6 - La comunicazione di convocazione deve essere pubblicata mediante affissione nella Sede Sociale almeno venti giorni prima della data fissata e deve contenere l'indicazione della data, dell'ora e del luogo di svolgimento e l'ordine del giorno dei lavori.

Copia della convocazione dell'Assemblea elettiva deve essere inviata al Comitato Regionale competente per l'eventuale designazione di un osservatore.

7 - Tutti i Soci hanno diritto ad un voto e possono farsi rappresentare da un altro Socio. Ciascun Socio non può rappresentare più di due Soci. Non possono partecipare all'Assemblea coloro che risultino colpiti da sanzioni



(federali o sociali) ancora in corso di esecuzione o che non siano in regola con le quote associative.

8 - L'Assemblea e' valida in prima convocazione con la presenza di almeno la meta' dei Soci. In seconda convocazione, un'ora dopo, qualunque sia il numero dei Soci presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide se prese con la maggioranza dei voti espressi al momento della votazione, esclusi gli astenuti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno 3/4 dei Soci.

Per deliberare le modifiche allo Statuto Sociale e' necessaria la presenza di almeno 3/4 dei Soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le elezioni alle cariche sociali e' sufficiente la maggioranza relativa.

In caso di parita' di voti nelle elezioni, si procedera' mediante ballottaggio.

Le deliberazioni dell'Assemblea, raccolte nell'apposito libro, devono restare depositate presso la sede dell'Associazione a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

9 - La Commissione di verifica dei poteri e di scrutinio per le votazioni e' nominata dal Consiglio Direttivo, il quale stabilira' anche le norme per la presentazione delle candidature alle cariche sociali.

10 - Sono eleggibili alle cariche sociali tutti i Soci in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto Federale (art. 15, Ediz. 1996).

11 - L'assemblea e' presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo che verra' assistito da un Segretario da lui nominato.

#### **Art. 6 Il Presidente**

1 - Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza legale dell'Associazione stessa di fronte ai Terzi ed anche in giudizio.

2 - Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attivita' compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessita' ed urgenza il Presidente puo' anche provvedere su materie di competenza del Consiglio Direttivo, salvo a sottoporre le sue decisioni alla ratifica dello stesso Consiglio Direttivo nella prima riunione utile e comunque non oltre novanta giorni dalla emissione dei provvedimenti.

3 - Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la

necessita'.

4 - Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo da sottoporre per l'approvazione al Consiglio Direttivo, corredandolo di idonee relazioni. Cura, altresì, la predisposizione del rendiconto economico e finanziario da sottoporre per l'approvazione al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea, insieme alle opportune relazioni.

5 - Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nel caso in cui questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

#### **Art. 7 - Il Consiglio Direttivo**

1 - L'Associazione e' amministrata da un Consiglio Direttivo composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da tre Consiglieri.

2 - Il Consiglio Direttivo dirige e gestisce l'Associazione, delibera sulle domande di ammissione o dismissione dei Soci, delibera sull'attivita' da svolgere e sui programmi da realizzare, nomina, su proposta del Presidente, il Vice Presidente del Consiglio Direttivo, approva il rendiconto economico e finanziario, amministra il patrimonio e le risorse sociali, stabilisce le quote associative e le quote specifiche, delibera le sanzioni disciplinari a carico degli Soci inadempienti e puo' nominare Commissioni e Commissari e conferire incarichi per il raggiungimento dei fini sociali. Ratifica o meno i provvedimenti di sua competenza emanati in caso di eccezionale necessita' ed urgenza del Presidente.

3 - Il Consiglio Direttivo e' convocato dal Presidente, in seduta ordinaria, almeno quattro volte all'anno oppure, su richiesta motivata della maggioranza dei suoi componenti, in seduta straordinaria.

4 - Per le validita' delle riunioni e' richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le delibere sono prese a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parita' dei voti, prevale il voto del Presidente.

5 - Qualora nel Consiglio Direttivo si producano vacanze per qualsiasi motivo, il Consiglio Direttivo stesso provvede a sostituire il Consigliere venuto a mancare. Il Consigliere cosi' nominato resta in carica fino alla prossima Assemblea dei Soci.

6 - Nei casi di dimissioni del Presidente o della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, rimane in carica temporaneamente il Presidente per l'ordinaria amministrazione e per la convocazione in seduta straordinaria dell'Assemblea. Detta Assemblea deve essere convocata entro sessanta giorni e deve avere luogo nei successivi trenta giorni. Nel caso di assenza definitiva del Presidente, le stesse attribuzioni vengono assunte dal Vice Presidente.

7 - Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

**Art. 8 - Il Collegio dei Revisori dei Conti**

1 - Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e di due supplenti (questi ultimi subentrano in caso di cessazione di un membro effettivo).

2 - L'incarico di Revisore dei Conti e' compatibile con la carica di Consigliere.

3 - Per la durata in carica, la rieleggibilita' ed il compenso valgono le norme previste nel presente Statuto per i membri del Consiglio Direttivo.

4 - I Revisori dei Conti curano la tenuta del libro delle loro adunanze, partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, con facolta' di parola ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilita' dell'Associazione e dei relativi libri, dando parere sui bilanci.

#### **Art. 9 - Libri dell'Associazione**

1 - Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla Legge, l'Associazione tiene i libri dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti nonche' il libro dei Soci.

#### **Art. 10 - Bilancio preventivo e rendiconto economico e finanziario**

1 - L'esercizio sociale coincide con l'anno solare chiudendosi il 31 dicembre di ogni anno.

2 - Entro il 31 ottobre di ciascun anno il Consiglio Direttivo e' convocato per la predisposizione del bilancio preventivo



del successivo esercizio.

3 - entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo e' convocato per la predisposizione del rendiconto economico e finanziario dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile successivo.

4 - Il rendiconto economico e finanziario deve restare depositato, a disposizione dei Soci, presso la sede dell'Associazione nei 15 giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione.

5 - Nello stesso termine il rendiconto economico e finanziario deve essere messo a disposizione del Collegio dei Revisori dei Conti per l'acquisizione del relativo parere.

**Art. 11** - All'Associazione e' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonche' fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per Legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attivita' istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.

**Art.12 - Scioglimento**

1 - In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre Associazioni con finalita' analoghe o ai fini di pubblica utilita', sentito l'organismo di controllo di cui

all'art.3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662,  
salva diversa destinazione imposta dalla Legge.

**Art.13 - Sanzioni disciplinari**

1 - A carico dei Soci che vengano meno ai doveri verso l'Associazione e ad una condotta conforme ai principi della lealta', probita' e rettitudine sportiva, possono essere adottate le seguenti sanzioni disciplinari:

- a) l'ammonizione;
- b) la sospensione;
- c) la radiazione.

**Art.14 . Disposizioni finali**

1 - Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto Sociale vigono, se applicabili, le norme in materia di Enti contenute nel libro I del Codice civile ed, in subordine, le norme contenute nel libro V del Codice civile, nonche' le norme stabilite dal CONI e dalla Fijlkam.

\* \* \*

Il Segretario dell'assemblea

Giuseppe Della Mura

Il Presidente dell'assemblea

Avvocato Alessandro Della Mura

Il Presidente dell'associazione

Michele Scardamaglia

*Michele Scardamaglia*

Rho, li 23 settembre 2005

27 SET. 2005

Registrato a RHO il .....  
al N. 4954 Serie 3  
Autolliquidazione € 168,00  
di cui € ..... per INVIM.  
Azienda 5048 Cab 29500



ASSISTENTE TRIBUTARIO  
(CAVALERI Giuseppe)